**INFORMATIVA NORMATIVA**

**Obbligo di istruzione**

**Costituzione, art.30** “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti “.

**Costituzione, art. 34** “L’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.

L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione, aperta a tutti e si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione.

In particolare la **L. 27/12/2006, n.296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria del 2007)**, art. 1, comma 622, prevede che:

“L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”. …*omissis*… L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.…omissis… L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008.”

L’obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione.

Nell’ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l’istruzione primaria, ma non la frequentazione di una scuola, pubblica o privata.

L’art. 1 comma 4 del **D.lgs. 76/2005,“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione a norma dell’art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003**”prevedeche:

*“I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli”.*

Secondo l’art. 5 del D.lgs 76/2005:

*“Responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formativa.*

*Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione…………..provvedono:*

* *il Comune ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;*
* *il Dirigente dell’istituzione scolastica…. presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;*
* *la Provincia, attraverso i servizi per l’impiego in relazione alla funzioni di loro competenza a livello territoriale;*
* *soggetti che assumo, con il contratto di apprendistato… i giovani tenuti all’assolvimento dell’obbligo scolastico….e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni rispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro”.*

**Modalità di assolvimento e deroghe**

Il momento dell’iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica.

L’obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso “l’istruzione familiare”. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità per l’ammissione all’anno successivo.

Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi.

Il Dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado.

Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Pertanto, dall’interpretazione sistematica della normativa, deriva che “l’educazione parentale” può riguardare l’intera fascia dell’obbligo di istruzione e deve tendere, come le altre modalità di adempimento, al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e all’acquisizione dei saperi e delle competenze relativi ai primi due anni di istruzione secondaria superiore.

Alla luce di tali norme, di rango primario, si segnala quanto segue:

* La responsabilità dell’adempimento dell’obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci).
* La scelta della istruzione parentale va fatta annualmente e comunicata alla autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori.
* Come previsto dall’art. 1 comma 4 D.lgs 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti darne comunicazione alla autorità.
* La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005).
* Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull’obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l’iscrizione, presso una istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quando al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per la iscrizione.
* Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull’adempimento dell’obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune.
* La comunicazione va effettuata annualmente.
* In ogni momento dell’anno i genitori possono scegliere la istruzione parentale per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria; e’ in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, se possibile, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche.
* I genitori che scelgono la istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente alla istruzione dei figli.
* La capacità tecnica è necessaria per provvedere “direttamente” alla istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere “privatamente” alla istruzione dei figli. Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado di istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore). Il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone.
* Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per la istruzione del figlio.

**Esami di idoneità e di Stato**

L’ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell’art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la “idoneità” alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione).

L’istituto della istruzione parentale è riconosciuto dall’ordinamento idoneo per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Anche le scuole non paritarie, previste dall’ordinamento, assicurano l’assolvimento dell’obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali o paritarie).

**L’art. 192 del TU 297/1994** al comma 1 prevede che: “Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali , pareggiati o legalmente riconosciuti, l’accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità”.

L'ultima **C.M. n. 35 del 26/3/2010** regolamenta ora chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue:

(...) Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità.

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

* ogni anno, coloro che assolvono all’obbligo con istruzione parentale;
* coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:
  + ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
  + al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l’esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004)

Alla luce di tali disposizioni:

* L’esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta la idoneità dell’alunno alla iscrizione ad una determinata classe
* Le procedure di iscrizione e di svolgimento dell’esame di idoneità sono normate dal Ministero dell’Istruzione. Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell’alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell’anno scolastico (art. 8 D.lgs 59/2004).
* Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell’anno.
* Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità.
* La domanda va fatta entro il 30 aprile (CM 27/2011).
* Le norme dettate dal Ministero dell’Istruzione, regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa (la idoneità alla classe…), sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare la annullabilità del titolo rilasciato.
* Le norme di riferimento sono quelle indicate nel parere (art. 8 e 11 D.lgs 59/2004; artt. 192 e 193 TU 297/1994; DPR 122/2009) .
* Nel nostro ordinamento (indicazioni nazionali) sono indicate le competenze che l’alunno deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento) . E’ il raggiungimento di tali obiettivi che l’esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l’idoneità alla classe successiva.
* A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d’Esame i programmi svolti dall’alunno/a durante l’istruzione paterna e il dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali.
* La sede di esame è indicata dalle norme.
* Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull’adempimento.
* Se un alunno non supera l’esame non acquisisce la idoneità richiesta.

Inoltre occorre precisare che l’unico modo per accertare da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l’insegnamento-apprendimento, come evince la Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, “soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione”.

Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l’obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

**Riferimenti normativi sull’istruzione parentale**

* Costituzione, art.30 “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti “.
* Costituzione, art. 34 “l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.
* Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.
* Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”
* Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1 “Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
  1. il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
  2. i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione”.

* Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23 " In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
* Decreto Ministeriale dell’ 8 febbraio 2021 n. 5 “Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”.

Articolo 2. Co. 2 “Possono accedere all’esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età. Articolo 2. Co. 3. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età.”

Articolo 3 (Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento) 1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

**Aspetti operativi e modulistica**

A livello pratico si pensa sia utile un quadro di riferimento per quanto riguarda le procedure da attivare.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TEMPI** | **AZIONE** | **MODULISTICA** |
| Preferibilmente nel periodo delle iscrizioni (gen.-feb.)  In alternativa quando si realizza l'idea la prima volta e poi **annualmente** (nel periodo delle iscrizioni per l’anno a seguire) | Avvio della procedura e conferma annuale | **MODULO A** – Dichiarazione di avvalersi dell’istruzione parentale |
| **MODULO B** – Comunicazione di ritiro dell’alunno dalla frequenza scolastica |
| In tempi iniziali | Presentazione del programma che anticipa il lavoro dell’alunno e deve tener conto delle Indicazioni Nazionali Ministeriali. | |
| entro il 30 aprile di ogni anno | Domanda per sostenere l’esame di idoneità candidato esterno | **MODULO C** - DOMANDA DI ESAME DI IDONEITA' |
| Con ALLEGATO il programma svolto |

**Ulteriori informazioni**

La Direzione didattica statale I Circolo, nelle rappresentanze del dirigente, del personale docente e del personale amministrativo, è a disposizione delle famiglie per eventuali necessità di chiarimenti o confronto, sugli aspetti didattici ed amministrativi.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Margherita Baldi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

**Dichiaro di aver letto il’informativa normativa**

Firma del padre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma della madre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_